



PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GP. N. 48 DEL 31.07.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo R.)

Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuola

INDICE

ART. 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE.....	2
ART. 2 - NORME GENERALI.....	2
ART. 3 - REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI.....	2
ART. 4 - AVVISO PUBBLICO.....	3
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME.....	3
ART. 6 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE.....	4
ART. 7 - COMMISSIONE D'ESAME.....	4
ART. 8 - PROVA D'ESAME COMUNE AD ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ABILITAZIONE.....	5
ART. 9 - ESAME PER LA ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA.....	5
ART. 10 - PROVE D'ESAME.....	6
ART. 11 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA...6	
ART. 12 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MEZZI UTILIZZATI DURANTE L'ESAME.....	7
ART. 12 BIS - ESTENSIONI DELLE ABILITAZIONI	8
ART. 13 - ESITI DELL'ESAME.....	8
ART. 14 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO.....	8
ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA	9
ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA.....	9
ART. 17 - ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	9
ALLEGATO I.....	10
ALLEGATO II.....	10

ART. 1 - GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola in attuazione dell'art. 105, comma 3, lett c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

La materia è regolata, oltre che dalla norma sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285), dall'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 (Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), dai Decreti Ministeriali nonché dalle circolari, istruzioni e direttive emanati dagli organi ministeriali, se, queste ultime, compatibili con le vigenti norme sovraordinate e con il presente Regolamento.

2. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a) abilitazione: l'idoneità professionale all'esercizio di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - b) esami: esami per il conseguimento dell'attestato di abilitazione.
3. Per i procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per le autocertificazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).

ART. 2 - NORME GENERALI

Gli atti di gestione del procedimento, vengono adottati dal Dirigente competente a sovrintendere alla loro effettuazione.

Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale.

In relazione all'andamento delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti, il Responsabile del competente Servizio può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame.

ART. 3 - REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e/o degli istruttori di autoscuola coloro che risultino in possesso dei requisiti tecnici e dei titoli di cui al DM n. 17/2011 di seguito riportati:

a) per gli insegnanti di teoria:

- età non inferiore a 18 anni;
 - diploma di istruzione di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art.120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - patente di guida della categoria B normale o speciale;
 - attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di teoria;
- b) per gli istruttori di autoscuola:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione Professionale);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- patente di guida comprendente:

- 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
- 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
- 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patente speciale, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;

- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida.

E' inoltre richiesto il possesso della residenza anagrafica nel territorio italiano o l'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero presso uno dei comuni del territorio italiano.

Sono ammessi i cittadini stranieri equiparati ai cittadini italiani, ai sensi della normativa vigente.

Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.

ART. 4 - AVVISO PUBBLICO

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni avviene mediante avviso pubblico, eventualmente distinto per tipologia d'esame, in considerazione della diversità delle prove di ciascuna abilitazione; l'avviso deve contenere tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 30 (trenta), e nel sito Web dell'Ente.

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione dell'avviso fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Al Responsabile del Servizio competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, devono rivolgere apposita domanda in competente bollo alla Provincia di Foggia – Servizio Trasporti – con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:

1. generalità, residenza anagrafica nel territorio italiano e cittadinanza del richiedente.

Al cittadino straniero che intende conseguire le abilitazioni di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. Tipo di esame che si vuole sostenere, nel caso di bando ricomprendente le due tipologie.

3. Il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel precedente Art. 3.

Il cittadino degli altri Paesi UE deve altresì produrre l'originale o la fotocopia autenticata del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, accompagnato dalla relativa

traduzione giurata in originale e dalla dichiarazione (art. 47 DPR n. 445/2000) attestante il numero di anni necessari per il conseguimento del diploma stesso. Il cittadino extra comunitario deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo e relativa dichiarazione di valore.

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; nel caso sia consegnata con una delle altre modalità previste, va allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità. L'istanza può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo oppure inviata per posta a mezzo raccomandata.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia fronte-retro leggibile della patente posseduta con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della patente di guida medesima, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria;
- attestato in originale rilasciato al termine delle frequenze del corso di formazione iniziale, richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere.

L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.

ART. 6 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

Il Servizio provinciale competente alla effettuazione degli esami abilitativi di Insegnante e/o Istruttore:

- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione (l'avviso pubblico informa gli interessati sulle comunicazioni previste ai sensi della L. 241/90);
- redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame e predispone l'elenco degli ammessi, che, firmato dal Dirigente del Servizio competente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Foggia per giorni 15 (quindici);
- comunica ai candidati l'avvenuta ammissione e la data di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata AR, inviata con almeno quindici giorni di anticipo dalla data d'esame;
- comunica, altresì, con lettera raccomandata AR, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione alle prove;
- provvede al rilascio dell'abilitazione sulla base delle risultanze del verbale d'esame.

ART. 7 - COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame viene istituita con determinazione del Dirigente del Settore competente, ed è composta come segue:

- Presidente - designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
- Membri:

- un esperto designato dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenente almeno alla categoria "D" con profilo di "Ingegnere" o "Architetto";

- un esperto del codice della strada e della normativa attinente alla circolazione ed alla sicurezza stradale, nominato dalla Provincia.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio Amministrativo Trasporti.

Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare; viene altresì nominato un membro supplente del Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o supplenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.

La Commissione d'esame ha una durata di tre (3) anni dal decreto del Presidente della Provincia.

A ciascun componente della Commissione e al segretario viene corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri provinciali e il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni stabilite per i consiglieri provinciali.

In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

Per le sole prove pratiche riservate agli istruttori, atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, B, C+E, D, la Commissione può essere ampliata se necessario con uno o più soggetti aggiuntivi titolari di patente adeguata alla guida dei veicoli.

L'individuazione di tali soggetti è curata dalla Commissione d'esame.

ART. 8 - PROVA D'ESAME COMUNE AD ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ABILITAZIONE

Per conseguire le idoneità di "Insegnante di teoria" e/o "Istruttore di guida" occorre superare una prova scritta, comune ad entrambe le tipologie di esame, articolata nel modo seguente:

- compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B".

La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove specifiche successive, qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande.

La prova ha la durata di quaranta minuti.

ART. 9 - ESAME PER LA ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'Allegato I e si articola come segue:

a) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

b) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Per la prova di cui al precedente punto a), onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati, una busta grande, un congruo numero di fogli ed una bustina completa di cartoncino per scrivere il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita; dopo aver svolto il tema, il candidato porrà nella busta grande l'elaborato e la bustina piccola contenente i dati anagrafici. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato comporta l'annullamento della prova.

ART. 10 - PROVE D'ESAME

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente con penna biro, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione, a pena di nullità.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie o quant'altro può essere tramite di comunicazione con l'esterno.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene, viene escluso dal procedimento.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

ART. 11 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'Allegato II e si articola come segue:

a) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

b) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

b1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento è condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

b2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;

b3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

Lo svolgimento di tali prove può essere assicurato attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, da inserire in Commissione in qualità di membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, C+E, D.

I soggetti in possesso delle categorie di patenti B speciale, C speciale e D speciale sostengono la prova a quiz di cui all'Art. 8 e la prova orale di cui al punto a) del presente articolo. Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a cinque per ciascun mezzo e complessivo sulle tre prove non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

I candidati al conseguimento delle abilitazioni di istruttore di tutti i veicoli tranne i cicli e i motocicli, e di istruttore che estende successivamente la sua abilitazione anche a cicli e motocicli, per effetto del diverso numero di prove di guida rispetto all'istruttore abilitato per tutti i veicoli, dovranno ottenere una votazione proporzionalmente ridotta secondo il numero delle prove di guida cui sottoporsi. I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola, devono essere forniti a cure e spese del candidato interessato, possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'Autoscuola, da un Centro di istruzione o da una Impresa di noleggio.

I veicoli utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione, conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.

ART. 12 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MEZZI UTILIZZATI DURANTE L'ESAME

Il mezzo di categoria A deve essere un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³.

Il mezzo di categoria B deve essere un veicolo a quattro ruote, munito di doppi comandi, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 KM/h.

Il mezzo di categoria C deve avere le seguenti caratteristiche: munito di doppi comandi, avente massa massima autorizzata pari o sup. a 12.000 kg, lunghezza pari o sup a 8 m, larghezza pari o sup. a m 2,40, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h con ABS e cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, con cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina. All'esame deve presentarsi con massa effettiva di almeno 10.000 kg.

Il mezzo di categoria CE deve avere le seguenti caratteristiche: munito di doppi comandi, autoarticolato o autotreno composto da un veicolo adatto al conseguimento della patente C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o sup. a 7,5 m; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o sup. a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o sup. a 14 m, la larghezza pari o sup. ai 2,40 m.

I veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h, con ABS e cambio di velocità con almeno 8 rapporti per la marcia avanti, con cassoni chiusi di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame con una massa effettiva di almeno 15.000 kg.

Il mezzo di categoria D deve avere le seguenti caratteristiche: munito di doppi comandi, veicolo adatto al conseguimento della patente D di lunghezza pari o sup. a 10 m, larghezza pari o sup. a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

Ai sensi di legge, è fatta salva la deroga prevista in merito ai requisiti dei veicoli in disponibilità delle autoscuole.

ART. 12 BIS - ESTENSIONI DELLE ABILITAZIONI

L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso della patente prescritta per il tipo di abilitazione che intende conseguire, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale, e, ove prevista, la parte di programma pratico in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove e con le modalità di cui all'art. 10, oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova inerente la compilazione di due schede d'esame predisposte sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, frequenta il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove e con le modalità di cui all'art. 10, con esclusione della prova inerente la compilazione di due schede d'esame predisposte sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

L'istruttore già abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende integrare la propria abilitazione anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'Allegato II relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per tale estensione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A. Per il superamento delle suddette prove i punteggi minimi e massimi sono quelli definiti per le prove di cui agli artt. 10 e 11.

ART. 13 - ESITI DELL'ESAME

Il candidato, per conseguire l'idoneità richiesta, deve superare tutte le prove previste. In caso di idoneità, al candidato viene rilasciato un attestato, che certifica l'abilitazione conseguita (Insegnante di teoria, istruttore di guida completo, istruttore di guida di veicoli ad esclusione di cicli e motocicli, istruttori in possesso di patenti speciali).

ART. 14 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, e del vigente Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.

Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l'abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente alla effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione.

Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Foggia segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esercizio delle professioni di Insegnante e Istruttore di autoscuola è automaticamente sospeso, qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda temporaneamente uno o più requisiti di ammissione richiesti dal presente Regolamento.

La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al precedente comma.

ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 17 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

In tal caso, nelle more della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

ALLEGATO I

MATERIE D'ESAME PER INSEGNANTE



Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario
Elementi di diritto penale
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
Autotrasporto di persone e cose – Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
Trasporto delle merci pericolose
Conducenti e titoli abilitativi alla guida
Norme di comportamento sulle strade
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
Elementi di primo soccorso
Elementi di fisica

Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

ALLEGATO II

MATERIE D'ESAME PER ISTRUTTORE

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Norme di comportamento sulle strade
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
Elementi di primo soccorso
Elementi di fisica Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi